

n. 2/2022 P.C.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

*Sezione IV Civile*

*fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni*

Il Giudice,

nel procedimento *ex artt. 12 bis ss.* della L. n. 3/2012 promosso su istanza di Luca Regazzoli,  
ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

**di omologa del piano del Consumatore**

**ai sensi dell'art. 12 *bis*, c. III, della L. n. 3/2012**

Luca Regazzoli (residente in Chiari (BS), Via Sant'Angela Merici, n. 17/2, circostanza da cui deriva la competenza di questo Tribunale *ex art. 9, c. I, L. n. 3/2012*) ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato una proposta di piano ai sensi dell'art. 7, c. I *bis*, della L. n. 3/2012 corredata dalla relazione particolareggiata di cui all'art. 9, c. III *bis*, L. n. 3/2012 redatta dal gestore della crisi dott. Gianluca Arcaini.

Occorre rilevare anzitutto che ricorre la condizione di cui all'art. 6 della L. n. 3/2012, trattandosi di soggetto non sottoposto né sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012, che ai fini della presente



procedura può essere qualificato come “*consumatore*” alla stregua della definizione di cui all’art. 6, c. II, lett. b) della L. n. 3/2012 e rispetto al quale non sussistono le condizioni ostative di cui all’art. 7, c. II, della L. n. 3/2012: il tutto, così come certificato nella citata relazione particolareggiata (con relativa integrazione) dell’O.C.C.

Quanto in particolare alla qualità di Consumatore dell’istante è dato rilevare che questa emerge dalla circostanza per cui quest’ultimo (persona fisica, ovviamente) svolge ad oggi attività di lavoratore subordinato e risulta gravato da obbligazioni contratte per scopi di carattere esclusivamente personale e domestico.

Dalla documentazione in atti emerge altresì la situazione di sovraindebitamento in cui versa Luca Regazzoli il quale invero risulta onerato da un debito complessivamente stimato in circa € 60.000,00= mentre il suo reddito mensile netto ammonta a circa € 1.300,00=.

Si può dunque affermare che sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal consumatore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte e da cui è derivata la rilevante difficoltà, se non l’impossibilità, di adempierle.

Ancora, la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 9, c. II e III, della L. n. 3/2012 risulta completa.

Si è resa così possibile la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del consumatore ad opera dell’O.C.C. il quale nella propria relazione particolareggiata oltre ad evidenziare l’assenza di atti di disposizione patrimoniale nell’ultimo quinquennio ha reso l’attestazione sulla veridicità dei dati contenuti nella



proposta e nei documenti allegati, giudicati completi ed attendibili, nonché l'attestazione in ordine alla positiva fattibilità del piano.

Detto piano prospetta il pagamento integrale dei crediti di rango prededuttivo nonché il pagamento dei creditori chirografari in misura pari al 21,9%.

Quanto ai tempi di attuazione del piano, questo sono prospettati in 5 anni ad esito dei quali, con un unico riparto, verranno compiuti i pagamenti secondo le percentuali prospettate.

Le risorse necessarie alla realizzazione del programma appena citato verranno ricavate dal versamento in favore della procedura (*id est* su di un conto corrente a questa intestato), ad opera dello stesso sovraindebitato, dell'importo mensile di € 150,00= per l'intero periodo di esecuzione del piano oltretutto dal ricavato dalla vendita di un motociclo e di un rimorchio.

Non si è rilevato il compimento di atti in frode ai creditori.

L'O.C.C. ha dato atto di aver provveduto al compimento delle comunicazioni demandategli e non sono pervenute osservazioni o contestazioni.

Ritiene questo Giudice che il piano del consumatore come sopra descritto (per quanto esso risulti formulato in termini per certi profili generici) è meritevole di omologazione.

Ed invero non soltanto sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 12 *bis*, c. I, della L. n. 3/2012 (di cui si è già detto più sopra) ma ricorrono altresì le condizioni di cui al comma terzo della medesima disposizione al cui positivo vaglio è condizionata l'omologazione del piano.

Anzitutto, condividendo quello formulato dall'O.C.C., è possibile formulare un positivo giudizio di fattibilità del piano.



Tale piano, il quale per inciso si connota anche per un non risibile grado di soddisfazione dei creditori, contempla infatti delle modalità di attuazione che seppur contenute entro un arco temporale non eccessivamente vasto risultano sostenibili per il debitore il quale in costanza di esecuzione continuerà a disporre di una liquidità sì ridotta ma comunque idonea, anche a prescindere dalle esigenze di spesa dichiarate, a garantirgli un sostentamento.

Ancora, dalla esposizione della situazione personale di Luca Regazzoli emerge come lo stesso non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Quanto alla fase esecutiva del piano, emerge dagli atti di causa che l'esitazione dei beni su menzionati dev'essere affidata al medesimo gestore, da nominarsi anche quale Liquidatore.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice così provvede:

- a) omologa il piano del consumatore presentato da Luca Regazzoli nato a Palazzolo Sull'Oglio il 13.2.1972 e residente in Chiari (BS), Via Sant'Angela Merici, n. 17/2 e ne ordina la pubblicazione a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*" del sito del Tribunale di Brescia;
- b) ordina – se del caso - la trascrizione della presente ordinanza sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto del piano;
- c) nomina Liquidatore il dott. Gianluca Arcaini;
- d) dispone che l'O.C.C. vigili sull'attuazione del piano ed in particolare sulla regolarità dei versamenti mensili da parte del proponente su c.c. intestato alla procedura;
- d) dispone che l'OCC relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.



Si comunichi al ricorrente a cura dell'O.C.C.

Brescia, 12 aprile 2022

Il Giudice

Alessandro Pernigotto

